

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

**CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE**

**I<sup>a</sup> SEZIONE**

**L.N.P.**

**COMUNICATO UFFICIALE N. 242/CGF**

**(2010/2011)**

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL  
COM. UFF. N. 142/CGF – RIUNIONE DEL 5 GENNAIO 2011**

## **COLLEGIO**

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Dr. Stefano Toschei – Componenti;  
Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

**1) RICORSO DEL SIG. TEDESCO GIACOMO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA REGGINA/ALBINOLEFFE DELL'8.12.2010** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 45 del 9.12.2010)

Premesso che risulta dagli atti prodotti in sede di reclamo e da quelli presenti nel relativo fascicolo che i fatti si dimostrano come effettivamente verificati, tenuto conto della forza fidefacente del rapporto dell'arbitro e delle relazioni dei collaboratori della Procura Federale, come già più volte affermato dagli Organi della Giustizia Sportiva;

rilevato che nel rapporto del collaboratore della Procura Federale è testualmente rappresentato che il calciatore della società Reggina Calcio S.p.A. Giacomo Tedesco, al termine della gara del Campionato di Serie B dell'8.12.2010 contro l'Albinoleffe e mentre si apprestava a lasciare l'impianto sportivo, passando nelle vicinanze dello spogliatoio degli arbitri dove il predetto rappresentante della Procura stava colloquiando con un dirigente della squadra locale, guardando proprio lo stesso seppur rivolgendosi al proprio dirigente, proferiva la seguente frase "Maurizio, ma non la senti questa puzza di ....? Spostati", ripetendo poi la medesima frase dopo aver percorso pochi metri "con fare sprezzante e minaccioso";

appurato dunque che il calciatore Giacomo Tedesco ha effettivamente pronunciato le suindicate parole (fatto non contestato dallo stesso reclamante) dal contenuto indubbiamente irrispettoso nei confronti del collaboratore della Procura Federale, la cui identificabilità in tale veste ed al momento in cui si è svolto il fatto non può essere messa in dubbio, atteso che normalmente i collaboratori della Procura Federale indossano cartellini di riconoscimento e che, nella specie, il reclamante non ha fornito alcuna prova circa la mancata presenza di tali strumenti di identificazione, se non meramente prospettandolo nell'atto di reclamo proposto;

ritenuto che il contesto in cui l'espressione ingiuriosa è stata pronunciata e ribadita a breve distanza di tempo e l'atteggiamento mantenuto dal calciatore (puntualmente descritto nella sua relazione dal collaboratore della Procura Federale), delineano un comportamento di grave irriverenza nei confronti del collaboratore della Procura Federale, che le difese dell'incolpato non consentono di affievolire nella sua gravità;

stimata, conclusivamente, congrua la sanzione inflitta, in considerazione di tutto quanto sopra si è osservato.

Per questi motivi La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Giacomo Tedesco.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**2) RICORSO DELL'U.S. LECCE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA AL SIG. LUIGI DE CANIO INFLITTA SEGUITO GARA NAPOLI/LECCE DEL 19.12.2010** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 100 del 21.12.2010)

Con rituale ricorso, l'U.S. Lecce S.p.A. ha proposto gravame avverso la decisione (Com. Uff. n. 10 del 21.12.2010) con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A ha, seguito gara Napoli/Lecce del 19.12.2010, irrogato al signor De Canio Luigi, quale suo allenatore, la squalifica per 1 giornata di gara per avere, al termine della stessa, al rientro negli spogliatoi, rivolto all'arbitro un pesante insulto (“barese di m...”); infrazione rilevata dal collaboratore della Procura Federale.

Con i motivi scritti, la ricorrente ha eccepito in via preliminare che l'espressione insultante non era stata rivolta al direttore di gara e che, in concreto e comunque, non era da ritenersi idonea a ledere il prestigio della funzione e la personale sua reputazione.

Ha, a tal uopo, rilevato che l'espressione refertata non poteva essere stata indirizzata all'arbitro in quanto il medesimo apparteneva alla Sezione A.I.A. di Campobasso, bensì ad un tesserato del Napoli che per molti anni era stato medico sportivo del Bari il quale, insieme agli altri occupanti la panchina del Napoli, si sarebbe reso protagonista di un gesto gravemente scorretto e antisportivo con il deliberato lancio di un secondo pallone all'interno del terreno di gioco, così interrompendo due pericolose azioni di contropiede condotte dal Lecce.

Concludeva, pertanto, chiedendo, in via principale, la commutazione della sanzione della squalifica in quella dell'ammonizione o dell'ammonizione con diffida; in subordine, la commutazione della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo in quella dell'ammenda nella misura di giustizia.

Alla seduta del 5.1.2011, fissata davanti alla competente C.G.F. - 1<sup>a</sup> Sezione Giudicante, compariva il difensore della Società ricorrente, il quale illustrava i motivi scritti concludendo in conformità.

Questa Corte, al fine di acquisire elementi di giudizio circa il fondamento o meno della eccezione preliminare sollevata dalla ricorrente, riteneva di interpellare la Segreteria dell'A.I.A. dalla quale apprendeva che l'arbitro Celi era nato a Carbonara (Bari) e che lo stesso apparteneva, in realtà, alla Sezione di Bari.

Ne deriva da ciò l'infondatezza dell'assunto della ricorrente, circa il presunto clamoroso errore in cui sarebbe incorso il Collaboratore della Procura Federale nell'indicare l'arbitro come destinatario dell'epiteto insultante, proferito, seppur a distanza, comunque al seguito dello stesso.

Il gravame deve essere dunque respinto attesa la natura fidefacente di quanto, sul punto, riferito dal Collaboratore della Procura Federale, in conseguenza di cui il Giudice Sportivo ha congruamente sanzionato la condotta del signor De Canio Luigi.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'U.S. Lecce di Lecce e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Gerardo Mastrandrea

-----  
**Publicato in Roma l'11.4.2011**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete